



COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del **27-07-2023**

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI. |
|-----------------|---|

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 19:30, nella sede delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica, Prima convocazione.

Presiede la seduta il PRESIDENTE, IRENE COSTANZA.

Sono presenti n. 8 Consiglieri Comunali, come segue:

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|---|
| COSTANZA IRENE | P | BARBARIA FILIPPO | A |
| DI MICELI SERGIO | P | COSTANZA DEBORA | P |
| ALBIAN MARIA PIA | P | SCLAFANI SALVATORE | P |
| ABBATE ANTONINA | P | DI MARCO MAURO FRANCESCO | A |
| COSTANZA FRANCESCO | P | TARDIOLO FRANCESCA MARZIA | P |

Partecipa il Segretario Comunale, Salvatore Somma.

Il PRESIDENTE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno espresso i seguenti pareri:

Parere tecnico Favorevole

Parere contabile Favorevole

.

Il Presidente del Consiglio Dottoressa Irene Costanza dà lettura della proposta avente ad oggetto " approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi."

e invita il Responsabile del Settore II° Caldarella Giuseppe a dare ulteriori chiarimenti in merito alla Proposta e al Regolamento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese peralzata di mano di otto Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di approvare il Regolamento e la proposta avente ad oggetto" approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi."

Di dotare il presente atto della clausola della immediata esecuzione, ai sensi della L. R. n. 44 art. 12 e successive modifiche e integrazioni.



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 del 21-07-2023

| | |
|-----------------|---|
| Oggetto: | APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI. |
|-----------------|---|

Ufficio proponente: AREA CONTABILE

Regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere **Favorevole**.

Addì, 21-07-2023

IL RESP.LE DEL SERVIZIO

F.TO Giuseppe Caldarella

Regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere **Favorevole**.

Addì, 21-07-2023

SERVIZIO FINANZIARIO

Giuseppe Caldarella

IL RESP.LE DEL

F.TO

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

PREMESSO CHE:

-l'art.1, comma 231, della Legge n. 197 del 29.12.2022 ha previsto la possibilità di estinguere i debiti presenti nei singoli carichi affidati all'Agente Nazionale della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, mediante il pagamento, da parte del debitore, delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

-l'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, ha previsto la facoltà per gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, di stabilire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 231, della Legge n. 197 del 29.12.2022;

-l'art. 17-bis, del dl n. 34/2023, così come auspicato, disciplina la facoltà per i Comuni di disporre:

a) lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 227, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R). L'adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;

b) lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'AdE-R. L'adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;

c) la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 231 legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'AdE-R.

- l'art. 17-bis precisa, al comma 7, che i provvedimenti adottati dagli enti locali, in deroga alle norme ordinarie in materia³, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, "nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023";

RISCONTRATO CHE:

-l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto portato a riscossione coattiva tramite l'ingiunzione fiscale o l'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo e oggetto di procedure consequenziali;

- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di onere di riscossione;

-il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.34/2023;

RILEVATO CHE la ratio della previsione di cui all'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, è quella di ristabilire l'uniformità di trattamento tra i contribuenti nei confronti dei quali sia stata attivata la

riscossione coattiva mediante ruolo e quelli per i quali sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva per il tramite degli strumenti dell'ingiunzione di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo;

RITENUTO CHE:

- la definizione agevolata come ridefinita dal predetto articolo 17-bis, ristabilisce il rispetto del principio di parità di trattamento tra contribuenti che verrebbero ingiustamente penalizzati per il solo fatto di avere il domicilio fiscale in comuni diversi, che adottano differenti strumenti di riscossione.

- nel caso del Comune di Cefalà Diana, inoltre, detta nuova misura rappresenta un'occasione per consentire ai contribuenti di fronteggiare più agevolmente il carico tributario conseguente all'attività di accertamento dei tributi locali, esercitata in maniere particolarmente incisiva negli ultimi anni e che ha portato, in tantissimi casi, a contestare contemporaneamente cinque anni di imposta, spesso per Tari-Tasi-Imu.

- sul versante del Comune rappresenta un'occasione per riscuotere atti che, stante l'onerosità costituita da sanzioni, interessi, spese, ecc., difficilmente verrebbero onorati dai contribuenti, con conseguente esposizione dell'Ente a contenziosi certamente più consistenti se i relativi atti, causa le predette componenti di costo aggiuntive, rappresentano una percentuale importante del debito tributario preteso.

- Altro beneficio per l'Ente è rappresentato, altresì, dall'abbattimento dei costi amministrativi connessi alla riscossione e quelli ad essa collaterali;

TENUTO CONTO CHE ai sensi del comma 2 dell'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, il Comune stabilisce:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;

RITENUTO di approvare la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 231 legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'AdE-R.

VISTO il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi composto da n. 9 articoli che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 1**);

VISTO:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquotamassima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le*

disposizioni di legge vigenti”;

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone: “Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

f) istituzione ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi”;

- l'art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/2000, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art. 118 e 119 della Costituzione;

DATO ATTO CHE l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme alle previsioni di legge, statuto e regolamento;

ACCERTATO:

- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis L. n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 6 D.P.R. n.62/2013;

- non sono previste ulteriori misure in merito nel vigente P.T.P.C.;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica favorevole reso dal Responsabile del 2° Settore, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile favorevole reso dal Responsabile del 2° Settore, ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la L.R. n.48/91

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000

VISTA la L.R. n.30/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana;

RITENUTO di provvedere in merito

PROPONE

1) **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 dell'art. 3 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2) **DI APPROVARE** il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi composto da n. 9 articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 1**);

3) **DI REVOCARE** qualsiasi altro provvedimento in contrasto con la presente;

4) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. N. 360/1998;

5) DI INSERIRE il Regolamento sul sito istituzionale del Comune di Cefalà Diana per rendere il medesimo noto e accessibile ai cittadini;

6) DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune alla voce "Amministrazione trasparente" - sezione "provvedimenti" - sottosezione "provvedimenti organi d'indirizzo politico" voce "deliberazioni di Consiglio Comunale", ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 s.m.i.

7) DI DARE ATTO CHE:

- lo stesso verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

- lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del quindicesimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL PROPONENTE

F.TO Giuseppe Caldarella

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.TO IRENE COSTANZA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO SERGIO DI MICELI

IL Segretario Comunale
F.TO Salvatore Somma

Affissa all'Albo Pretorio il **31-07-2023**

L'INCARICATO

F.TO RITA MARIA VISOCARO

Copia conforme all'originale

Cefalà Diana, li **27-07-2023**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il **31-07-2023**, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cefalà Diana, li **31-07-2023**

IL Segretario Comunale
F.TO Salvatore Somma

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal **31-07-2023** al **15-08-2023**, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Cefalà Diana, li **16-08-2023**

L'INCARICATO

F.TO RITA MARIA VISOCARO

IL Segretario Comunale
F.TO Salvatore Somma

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **27-07-2023**

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Cefalà Diana, li **27-07-2023**

IL Segretario Comunale
F.TO Salvatore Somma
